

PARTE PRIMA - Disposizioni generali**Articolo 1 – Azionamento del territorio comunale**

L'intero territorio comunale è suddiviso in zone omogenee e funzionali con distinte destinazioni d'uso.

Articolo 2 – Efficacia delle norme di attuazione del P.R.G.

Tutte le prescrizioni contenute negli elaborati grafici di Piano e nelle presenti Norme di attuazione sono immediatamente vincolanti.

Per le zone rappresentate in scale grafiche diverse, fa testo, in caso di eventuali divergenze, l'elaborato grafico a scala maggiore.

Articolo 3 – Aree appartenenti a zone diverse.

Per le aree appartenenti allo stesso proprietario e pertinenti a zona con destinazioni diverse, gli interventi devono rispettare la destinazione d'uso e le prescrizioni delle diverse zone.

I proprietari dei suoli attraversati da linee di demarcazione fra zone diverse, ove intendano effettuare interventi, debbono richiedere all'Ufficio Tecnico comunale la preventiva identificazione grafica dell'indicazione di Piano su cartografia catastale.

Articolo 4 – Destinazioni di zona.

Le destinazioni d'uso ammesse nelle singole zone omogenee sono indicate nelle norme specifiche di zona.

La destinazione residenziale, qualora non diversamente specificato, s'intende comprensiva dei seguenti usi:

- Attività commerciale di vendita al minuto;
- Attività artigianali non moleste;
- Attività professionali;
- Locali per spettacoli e per riunioni;
- Servizi d'interesse collettivo anche privati;
- Ricettività alberghiera.

Articolo 5 – Aree per servizi collettivi

Nelle zone residenziali soggette all'obbligo del piano esecutivo, le aree per servizi di cui all'art. 3 del D.L. 2.4.1968, dovranno risultare opportunamente localizzate nel territorio interessato.

In particolare quelle per i servizi di tipo a), b), c) riguardanti l'istruzione d'obbligo, le attrezzature d'interesse comune e il verde attrezzato, dovranno risultare di norma accorpate e, se possibile, contigue a servizi analoghi già esistenti.

La localizzazione di esse, nel caso di piani esecutivi riguardanti aree appartenenti a più proprietari, verrà definita:

- a) di comune accordo tra i proprietari e l'Amministrazione nel caso di piani di lottizzazione di iniziativa privata;
- b) d'ufficio e mediante ricorso al comparto consorzio, nel caso di piani particolareggiati o di lottizzazione di iniziativa comunale.

Articolo 5 bis – Recupero urbanistico in osservanza alla legge regionale n. 37/1985.

Gli edifici residenziali, produttivi e di servizio sorti nel territorio comunale in contrasto con gli strumenti vigenti o in assenza o in difformità di licenza o di concessione edilizia che costituiscono aggro-